



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA

SESSIONE DI ESAME UNIFICATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA (COC) DI COPERTA E DI MACCHINA E DEI DIPLOMI DI TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE E DI TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI BORDO DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI PERCORSI DIDATTICI – I.T.S.

Il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola CARLONE,

- VISTO** l'art. 123 del Codice della Navigazione e gli artt. 282, 285, 290 e 292 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTE** le regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/2, della Convenzione internazionale sugli Standard di Formazione, Addestramento, Certificazione e tenuta della Guardia STCW 78/95, come emendata e le sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6, A-IV/1 e A-IV/2, del relativo Codice STCW 95, nella sua versione attuale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71, recante attuazione della Direttiva 2012/35/UE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- VISTO** il D.M. 25 luglio 2016, recante "Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di mare ai sensi della Convenzione STCW";
- VISTO** il D.D. 22 novembre 2016, recante "Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare";
- VISTO** il Decreto Interministeriale n° 762 in data 04 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 gennaio 2017 con il quale sono state emanate le linee guida di cui all'articolo 1 comma 48 della Legge n° 107/2015 nella quale si dispone in luogo alla normativa di cui al Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n° 713 l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. con le prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di superamento degli esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC9 di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di Macchina);
- VISTO** il Decreto Inter-dirigenziale n° 15 in data 23.01.2018 inerente disposizioni per lo svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. – costituiti per l'area tecnologica della mobilità sostenibile, ambiti " mobilità delle persone e delle merci" e "gestione degli apparati e degli impianti di bordo" unificate con le prove d'esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza di Ufficiali di Coperta e di ufficiali di Macchina;
- VISTO** il D. D. 19 dicembre 2016 recante "Percorso formativo per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina";
- VISTO** il Decreto 04 dicembre 2013 recante "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina"
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 05 dicembre 2011 recante "Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica"

- Livello operativo";

- VISTO** il Decreto 12 dicembre 2015 recante "Istituzione del corso di formazione «Leadership and Teamwork» per il personale marittimo"
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 228 in data 09/03/2016 recante "Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 229 del 9/3/2016 recante "Istituzione del Corso di formazione "Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali";
- VISTO** D.M. 16 giugno 2016 recante "Attuazione dell'arti. 11 del D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi"
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 25 ottobre 2016 recante "Disciplina dell'addestramento teorico- pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci";
- VISTO** il D.M. 06 aprile 1987 e successive modificazioni recante "Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio";
- VISTO** il D.M. 04 aprile 1987 e successive modificazioni recante "Istituzione del corso antincendio di base ed avanzato";
- VISTO** il D.M. 16 febbraio 1995 e successive modificazioni recante "Istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale"
- VISTO** il D.M. 16 febbraio 1995 e successive modificazioni recante "Istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A."
- VISTO** il Decreto Direttoriale 19 giugno 2001 recante "Istituzione del corso Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (P.S.S.R.)";
- VISTO** il Decreto Direttoriale 7 agosto 2001 recante "Istituzione del corso di addestramento Radar ARPA – Bridge Team Work – ricerca e salvataggio"
- VISTO** il Decreto Direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni concernente il rilascio dell'attestato di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid) a bordo delle navi mercantili;
- VISTO** il D.M. 25 agosto 1997 del Ministero della salute con il quale sono stati istituiti i certificati di Primo soccorso sanitario (First Aid) e quello di Assistenza medica (Medical care);
- VISTO** l'art. 50 della Legge 09 febbraio 1963, n. 82 recante "Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi", l'art. 7 della Legge 6 agosto 1991, n. 255 e il D.M. 24 dicembre 2012;
- VISTA** la Circolare Ministeriale Titolo "Gente di Mare", Serie XIII n° 17, in data 17.12.2008, "Direttive in materia di formazione ed addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale;
- VISTA** la Circolare Ministeriale n. 27597 in data 13.10.2016, concernente "Riesame della Circolare unica n. 17/2008 e attuazione del D.M. 25 luglio 2016 e ulteriori chiarimenti in merito all'adeguamento ed al rinnovo";
- VISTA** la Circolare Ministeriale n. 5880 in data 23.02.2017 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente risposte ai quesiti posti da questa Direzione Marittima;
- VISTO** il Dispaccio n. 8821 in data 23.03.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente delucidazioni in merito alla Circolare Gente di Mare, Serie XIII n. 17 del 17.12.2008, chiarendo in particolare che l'accertamento dei requisiti per l'ammissione agli

esami, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016, è effettuato dalla Capitaneria di porto di iscrizione;

VISTA la Circolare Ministeriale n° prot. n° 0001668 in data 19 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, Le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua Interne con il quale è stato chiarito che l'ammissione agli esami per il rilascio dei Certificati di competenza è consentita solo per coloro in possesso di tutti i requisiti indicati nel Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 e dagli ulteriori Decreti istitutivi di addestramento obbligatori, ad eccezione dei corsi di addestramento di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) e dell'Assistenza Medica (Medical Care),

A V V I S A

che il giorno **19.09.2018** avrà inizio una sessione d'esame unificato per il conseguimento delle certificazioni di competenza (COC) di coperta e di macchina e dei diplomi di Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale e di Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo previsti dalla normativa citata in premessa, come di seguito meglio specificati:

CERTIFICATI DI COMPETENZA

(D.M. 25 luglio 2016)

PER LA SEZIONE DI COPERTA

A. Ufficiale di coperta.

PER LA SEZIONE DI MACCHINA:

B. Ufficiale di macchina.

DIPLOMI I.T.S.

A TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

B TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI BORDO

Articolo 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Per essere ammessi alla sessione di esame unificato occorre che: A) i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, così come previsti dalle pertinenti norme del D.M. 25 luglio 2016 in premessa, che devono essere posseduti all'atto di presentazione dell'istanza, così come previsto dal D.M. 22 novembre 2016, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2. B) i candidati agli esami devono essere stati giudicati ammessi alla partecipazione degli stessi mediante apposita attestazione a firma del direttore dell'Istituto Tecnico Superiore richiedente di rispettiva appartenenza

PER LA SEZIONE DI COPERTA

A. Ufficiale di coperta:

- a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
- c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
- d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato;
- e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
- f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

NOTA BENE: Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, potrà comunque sostenere l'esame ma il certificato sarà rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS

PER LA SEZIONE DI MACCHINA:

B. Ufficiale di macchina:

- a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
- c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, su navi con apparato motore principale pari o superiori a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da

trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;

- d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia in macchina sotto la supervisione del direttore di macchina, ovvero di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato;
- e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, high technology, a livello operativo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
- f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

NOTA BENE: Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dell'addestramento high voltages technology a livello operativo, potrà comunque sostenere l'esame ma il certificato sarà rilasciato per navi su cui non sono installate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000 V).

Articolo 2

AMMISSIONE CON RISERVA

1. In deroga a quanto richiamato nel precedente art. 1 ed alla luce di quanto previsto dalle Circolari e Dispacci Ministeriali di cui in premessa, è consentita l'ammissione agli esami con riserva dei candidati che, alla data di presentazione dell'istanza, non fossero in possesso dei requisiti di seguito tassativamente indicati:
 - a) agli esami per il conseguimento dei Certificati di Competenza di cui al precedente art. 1 è consentita l'ammissione anche dei candidati sprovvisti, all'atto di presentazione dell'istanza, dei Certificati di primo soccorso sanitario (First Aid).

Tale riserva costituirà motivo di non rilascio del relativo Certificato di Competenza, il cui effettivo rilascio avverrà a seguito del superamento del relativo corso. La verifica dei requisiti sarà a cura della Capitaneria di Porto di iscrizione, come già indicato in premessa.

Articolo 3

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **La domanda di ammissione all'esame unificato relativa ad ogni singolo allievo partecipante ai corsi I.T.S., redatta in bollo da € 16,00 (euro sedici/00) come da fac-simile in Allegato 1 al presente bando**, debitamente compilata in ogni sua parte mediante strumento informatico o a mano in stampatello e calligrafia leggibile, unitamente alla bolletta di pagamento dell'ordine di introito (Mod. 23) opportunamente registrato pari ad € 1,94 (euro uno/94) per gli

Ufficiali di coperta/macchina **verrà spedita direttamente dall'Istituto Tecnico Superiore – via PEC ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Inter-dirigenziale n° 15/2018 - alla Capitaneria di Porto nelle cui matricole il proprio allievo candidato all'esame è iscritto al fine dell'accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Decreto direttoriale 22.11.2016.**

2. Il termine ultimo di invio delle istanze di ammissione alla Capitaneria di porto d'iscrizione dei candidati allievi I.T.S. è fissato al **30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando** (ossia in data **19 agosto 2018**).
3. Nel termine di cui al comma 3, dell'art. 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 fissato per il **18 settembre 2018**, **la Capitaneria di porto d'iscrizione del candidato, dopo aver espletato le verifiche di cui al comma 1, compila il modello di cui all'Allegato 2 al presente bando, e lo trasmette all'Istituto Tecnico Superiore richiedente esclusivamente via pec, unitamente a copia digitalizzata dell'istanza.** Non saranno assolutamente accettate candidature inviate via pec con data di invio successiva alla scadenza indicata al presente comma, o via posta ordinaria. Con la trasmissione dell'istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di porto attesta a tutti gli effetti l'ammissibilità del candidato all'esame richiesto per la parte di propria competenza.
4. **Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando**, l'Istituto Tecnico Superiore richiedente – previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Interministeriale 04 ottobre 2016 n° 762 – invierà l'elenco dei candidati ammessi per i quali è stata richiesta la sessione di esame unificato - con acclusa dichiarazione a firma del Direttore del predetto Istituto con la quale viene certificata la sussistenza dei predetti requisiti per l'ammissione all'esame unificato. Successivamente, a stretto giro di posta, l'Istituto Tecnico Superiore richiedente – come prescritto all'articolo 4 comma 2 – del Decreto Inter-dirigenziale n° 15 del 23.01.2018 - farà pervenire alla Direzione Marittima di Genova gli originali delle domande in bollo dei candidati unitamente all'allegato 2 al presente bando – che è stato rilasciato dalla Capitaneria di Porto nelle cui matricole il candidato allievo I.T.S. risulta iscritto - nonché alla bolletta di pagamento dell'ordine di introito (Mod. 23) opportunamente registrato.
4. Nei termini sopra indicati è – altresì - ammessa la trasmissione plurima di istanze, purché accompagnate da apposita nota di trasmissione con annesso elenco, anche ai fini della verifica del ricevimento di tutte le istanze così trasmesse.

Articolo 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze a questa Direzione Marittima ai sensi del precedente art. 3, comma 3, si provvederà a stilare, sulla base delle istanze pervenute, il relativo calendario di esami ed a pubblicarlo, entro la data del **24 settembre 2018**, all'albo di questa Direzione Marittima, sul sito web www.guardiacostiera.it/genova alla voce "ESAMI", selezionando la categoria "Titoli Professionali Marittimi", nonché a trasmetterlo a tutte le Capitanerie di Porto.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del candidato allievo I.T.S. per la data indicata nel calendario medesimo.
3. Entro la stessa data di cui al precedente comma 1, questa Direzione Marittima provvederà alla

nomina della Commissione d'esame di cui all'art. 4 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 - appositamente integrata dei due esperti designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Tecnico Superiore richiedente e della Regione Liguria - con apposito provvedimento pubblicato con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il candidato deve presentarsi nel luogo, giorno e orario indicati sul calendario d'esami di cui al comma 1 del presente articolo. L'Amministrazione si riserva a tal fine, in ragione del numero delle istanze che perverranno, di delocalizzare eventualmente, e solo per le prove scritte, lo svolgimento in sede diversa da questa Capitaneria di porto, rimanendo comunque all'interno della città di Genova. Non è ammesso l'ingresso dei candidati ad esame già iniziato.
 5. I candidati dovranno presentarsi muniti del proprio Libretto di Navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello vigente e debitamente compilato;
 6. Gli esami per il conseguimento dei Certificati di Competenza di cui all'art. 1 del presente bando, sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 6 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 mediante lo svolgimento delle prove scritta, pratica e orale, di cui al medesimo articolo e secondo i pertinenti programmi previsti dagli articoli 7 e 10 del D.M. 22 novembre 2016;
 7. Le suddette prove, ciascuna della durata minima e massima indicata nelle rispettive pertinenti norme di riferimento sopra indicate, potranno essere svolte anche in giornate differenti, secondo l'avviso che sarà preventivamente pubblicato;
 8. I candidati, per essere ritenuti idonei per il conseguimento del CoC, devono aver superato tutte e tre le prove con esito favorevole (votazione minima di almeno 6/10 per ognuna). Nel caso di inidoneità ad una delle prove per il conseguimento del C.o.C, nel caso il candidato non la ripeta entro il termine previsto o consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il conseguimento del CoC.
 9. I candidati che non si presenteranno alle prove scritte d'esame per i quali sono stati convocati, saranno considerati rinunciatari e non saranno convocati per le successive prove orali. Parimenti, i candidati che, avendo presentato istanza per l'esame completo, non si presenteranno per sostenere una qualsiasi delle prove previste per il conseguimento del Certificato di Competenza di cui all'art. 1 del presente bando, perderanno eventuali idoneità alle prove già eseguite e saranno considerati rinunciatari per l'intera sessione.
10. Disposizioni per le prove di verifica finale percorsi I.T.S.:
1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono:
 - a. una prova scritta, tesa a valutare le conoscenze ed abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'I.T.S.
La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla.
 - b. una prova scritta teorico-pratica (a risposta aperta), concernente la trattazione di due problemi/argomenti tecnico-scientifici, strettamente correlati all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo svolto;
 - c. una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio.
 2. Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all'ammissione alle prove di

verifica finale, si terrà conto altresì degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'I.T.S. durante lo svolgimento delle attività formative.

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:

- prova teorico pratica: massimo 40 punti – minimo 24 punti;
- prova scritta: massimo 30 punti – minimo 18 punti;
- prova orale: massimo 30 punti – minimo 18 punti.

4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove.

5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, può attribuire un bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini dell'attribuzione del bonus, la Commissione terrà in considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attività formative ai sensi del precedente comma 2.

6. La Commissione esaminatrice, all'unanimità, può attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

Articolo 5

AVVERTENZA 1

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati, è pubblicato, alla data di sottoscrizione digitale del medesimo, all'albo di questa Direzione Marittima, sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/genova alla voce "ESAMI" nonché trasmesso in pari data a tutte le Capitanerie di porto.
2. Dalla stessa data di pubblicazione decorrono i termini di cui al precedente art. 3.

Genova, 20 luglio 2018

IL DIRETTORE MARITTIMO
Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
